



COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.90 Reg. Delib.

N.....Reg. Public.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

L'anno **duemilatredici** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **14.00** nella sede comunale

Risultano:

	Presenti	Assenti
Sindaco PRUZZI Ermanno	Si	
Assessore CAMPORA MASSIMO	Si	
Assessore MORONI Marisa	Si	
Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro	Si	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che "alla notificazione Si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis...**ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale**";
- che l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- che la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se Si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta "all'intestatario della targa";
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le **spese di accertamento e di notificazione** sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza, dalla L. n. 31/2008 e dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 dicembre 2012 (pubblicata su G.U. n. I del 02.01.2013), in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di Euro 7,20) provvedono all'invio, al verificarsi del caso, della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 4,30, della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 3,60;

DATO ATTO che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del CdS, é a carico di chi é tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

RILEVATO pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione essendo la casistica sopra descritta molto frequente;

DATO ATTO che allegare al verbale un secondo bollettino comprendente i costi della CAD / CAN (quindi maggiorato) spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali o a persona diversa dal destinatario, si rivela poco funzionale;

DATO altresì ATTO che crea non poche difficoltà l'individuazione del giusto pagamento con particolare riferimento all'eventuale corresponsione in misura inferiore di quanto effettivamente dovuto, cosa che costringe gli uffici a riscrivere al cittadino per chiedergli il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena l'iscrizione a ruolo del verbale e quindi con un ulteriore aggravio del procedimento di non poco conto;

PRESO ATTO dell'entrata in vigore del Decreto Legge 21.06.2013, n. 69 che consente una riduzione del 30% per chi intenda pagare i verbali relativi al Codice della strada entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione;

RAVVISATA l'inopportunità di allegare più bollettini di conto corrente postale agli atti oggetto di notifica, ognuno contenente una specifica diversa, ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di conto corrente postale sia di più facile comprensione e crei minori problemi a chi lo riceve;

ATTESO altresì che, in caso di inadempimento da parte del destinatario dell'atto, relativamente al versamento delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/173 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consentirebbe di attivare la procedura di recupero coatto del credito da parte dell'Ente creditore che, pertanto, subirebbe un danno erariale;

CONSIDERATO:

-che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), semplificando in tal modo radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di conto corrente postale (il secondo solo per il pagamento entro il 5° giorno dalla contestazione/ notificazione);

-che la semplificazione riguarderebbe anche l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori rispetto l'importo da recuperare nonché gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

- che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi per la stampa, postalizzazione , rendicontazione, visure , canoni di abbonamento, assistenza software, tempo lavoro;

TENUTO CONTO altresì dei costi di consultazione P.R.A. o M.C.T.C. necessari al fine di procedere all'individuazione degli intestatari dei veicoli, cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare quelli dell'economicità e della semplificazione;

RITENUTO che si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

RILEVATO dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

Visure presso il P.R.A. o Motorizzazione civile € **0,45**

Spese abbonamento canone PRA /MCTC € **0,25**

Spese postali atti giudiziari € **7,20**

Costo assistenza software gestionale € **0,35**

Costo lavorazione verbale (tempo lavoro) € **0,98**

Eventuale C.A.D. costo medio spesa € **1,16** (€ 4,30 x 27%)

Eventuale C.A.N. costo medio spesa € **0,61** (€ 3,60 x 17%)

TOTALE € 11,00

VISTO l'Art. 201, commi 3 e 4, del D. Lgs 285/1992, nuovo codice della strada;

VISTI gli Artt. 14 e 16 della Legge 689/1981; **VISTA** la legge n. 890/1982;

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

PARERE FAVOREVOLE:

Il Resp.Servizio Polizia Locale
(Ermanno Pruzzi)

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49, comma I del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

PARERE FAVOREVOLE

Il Resp.Servizio Finanziario
(Alessandro Gaiotti)

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI STABILIRE forfettariamente, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, nella misura che segue, le spese di notificazione:

spese di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada:

Visure presso il P.R.A. o Motorizzazione civile € **0,45**

Spese abbandono canone PRA /MCTC € **0,25**

Spese postali atti giudiziari € **7,20**

Costo assistenza software gestionale € **0,35**

Costo lavorazione verbale (tempo lavoro) € **0,98**

Eventuale C.A.D costo medio spesa € **1.16** (€ 4,30 x 27%)

Eventuale C.A.N costo medio spesa € **0,61** (€ 3,60 x 17%)

TOTALE € 11,00

DI DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;

DI PORRE a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificate e, in caso di rinotifica del verbale, per cambio di proprietà e comunicazione del locatario si procede con l'addebito delle nuove spese sostenute per la rinotifica;

DI RISERVARSI di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti o variazioni;

DI REVOCARE ogni precedente atto assunto in merito, incompatibile col presente.

Di dare con votazione separata e unanime alla presente immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, 4° comma, del dlgs 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ____25.10.2013____

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, ____25.10.2013____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno ____25.10.2013____ in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 dlgs 267/2000-TUEL.

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL _____ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.

Li, _____
Il Segretario Comunale